



Il Presidente

ORDINANZA n. 67 dell'11 agosto 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Misure urgenti in conseguenza dei contagi rilevati presso esercizi di ristorazione in territorio di Sant'Antonio Abate (NA). Misure di prevenzione dei contagi connessi a rientri da vacanze all'estero.**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “ *(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;*

VISTO l'art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con



Il Presidente

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio



Il Presidente

alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)";

VISTO il DPCM 11 giugno 2020;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

VISTO

il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 12/ Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 27 luglio – 2 agosto 2020 (aggiornati al 4 agosto 2020, h 11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, per la Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio “moderato”, con Rt in significativa riduzione e con proiezione settimanale in ulteriore diminuzione;



Il Presidente

RILEVATO che

- l'ASL Napoli 3 Sud ha trasmesso relazione di data odierna del relativo Dipartimento di prevenzione dalla quale risulta che, nel territorio di Sant'Antonio Abate, nelle ultime 24 ore è stato rilevato un focolaio di 27 casi di positività al COVID-19, tutti riconducibili a proprietari e dipendenti delle due strutture ricettive "La Sorrisa" e "Hotel Villa Palmentiello", di cui 20 relativi a cittadini del Comune di Sant'Antonio Abate, 16 dei quali residenti nella via Croce di Gragnano;
- dalla stessa relazione si evince altresì:
 - a) che sono tutt'ora in corso le attività di ricostruzione dei casi di cd. "contatto stretto" con i soggetti positivi;
 - b) che sono altresì ancora in corso le attività volte all'acquisizione degli elenchi dei soggetti che hanno partecipato ad eventi presso le due strutture ricettive;
nell'imminenza del riscontro delle prime positività al virus, il Sindaco del Comune di Gragnano ha adottato l'ordinanza n.85 del 10 agosto u.s., con la quale ha cautelatamente sospeso le attività della struttura "La Sorrisa" fino all'esito dei tamponi in corso;
- l'Unità di Crisi regionale, all'esito degli approfondimenti di competenza, ha espresso avviso secondo cui, al fine di prevenire e contenere il rischio di ulteriori contagi, si rende necessario:
 - a) confermare la sospensione delle attività delle due strutture ricettive per 14 giorni, e disporre la riapertura esclusivamente previa disinfezione e sanificazione dei relativi locali;
 - b) disporre il divieto di ingresso e di uscita dalla via Croce di Gragnano, peraltro sita in zona limitrofa al ristorante "La Sorrisa", nelle more della ricostruzione della catena dei casi di cd. "contatto stretto" con i soggetti positivi e del collocamento in isolamento domiciliare fiduciario, a termini della disciplina statale in materia, nonché della somministrazione di test sierologici e/o tamponi agli stessi, al fine di individuare tempestivamente eventuali ulteriori positività al virus;
 - c) disporre, altresì, l'isolamento domiciliare con sorveglianza sanitaria dei soggetti che hanno partecipato ad eventi negli ultimi 14 giorni presso una delle due strutture, quale misura preventiva dei contagi a tutela dei singoli e della collettività, per il tempo residuo fino al compimento dei 14 giorni dalla partecipazione all'evento;
- la stessa Unità di Crisi regionale, sulla base dell'esame dei casi di positività al virus riscontrati nel territorio regionale e della rilevata natura di contagi di "importazione" della gran parte degli stessi, ha espresso altresì avviso della necessità di disporre, fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati a livello nazionale come a maggior rischio, che tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, abbiano l'obbligo di segnalarsi al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica;

RAVVISATO

che, al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio regionale, occorre disporre, con efficacia immediata, nei termini prospettati dall'Unità di crisi regionale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in

dn



Il Presidente

particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO

che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

SENTITO

Il Sindaco del Comune di Sant'Antonio Abate (NA);

ORDINA

1. Con decorrenza immediata, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
 - 1.1. è disposta, fino al 25 agosto 2020, la chiusura delle strutture ricettive "La Sonrisa" e "Hotel Villa Palmentiello", site nel territorio di Sant'Antonio Abate (NA), con obbligo di disinfezione e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura;



Il Presidente

- 1.2. ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora nella via “Croce di Gragnano” nel territorio di Sant’Antonio Abate (NA) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni fino al 14 agosto 2020. Ai cittadini indicati è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nella menzionata strada, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dalla strada indicata da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dall’area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa;
- 1.3. il Comune di Sant’Antonio Abate, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza eventualmente necessaria ai cittadini di cui all’art.1.2, e per la durata ivi prevista, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità;
- 1.4. è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari alla strada di cui al precedente punto 1.2., come individuati dal Comune. La vigilanza e il controllo dell’osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti;
- 1.5. la rete dei laboratori CORNET-lab Campania, con il coordinamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, d’intesa con la ASL competente assicura la sollecita effettuazione dei test sierologici e/o tamponi diagnostici a tutta la popolazione del Comune di Sant’Antonio Abate (NA);
- 1.6. ai soggetti, residenti nella regione Campania, che abbiano partecipato, negli ultimi 14 giorni, a feste ed eventi presso le strutture ricettive di cui al punto 1.1. del presente provvedimento, è fatto obbligo di isolamento domiciliare fiduciario fino al compimento di 14 giorni dalla data dell’evento. E’ dato mandato alle ASL competenti di sottoporre i soggetti di cui alla presente disposizione a test sierologici e/o tamponi diagnostici al fine di individuare tempestivamente eventuali positività al virus;
- 1.7. fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati, dai competenti organi statali, come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti nella regione Campania che - fino al 31 agosto 2020- facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza e di quelle richiamate – la cui efficacia viene prorogata- sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella



Il Presidente

accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 4 del decreto legge n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 *"All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione"*.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata al Comune di Sant'Antonio Abate (NA), all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all'ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA